

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO e COOPERAZIONE AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio commercio e cooperazione	commercio@regione.fvg.it cooperazione@regione.fvg.it produttive@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Al Comune di

Trieste, data del protocollo

**oggetto: LR 29/2005 – Commercio e somministrazione con chiosco mobile su ruote allocato in area privata**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato il quesito relativo alla qualificazione, se su aree pubbliche o in sede fissa, dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata con chiosco mobile su ruote, allocato in area privata.

Si premette che la legge regionale 29/2005 definisce come area pubblica <<ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico>> (articolo 40, comma 1, lettera a)]; pertanto, l'area privata dove può accedervi indistintamente qualsivoglia avventore, ai sensi e per le finalità della legge regionale di settore del commercio, va qualificata come area pubblica (pur restando, sotto il profilo del titolo giuridico, area privata).

Chiarito un tanto, rimane da inquadrare l'attrezzatura usata per l'esercizio della vendita e della somministrazione di alimenti e bevande, trattandosi nel caso di specie di chiosco mobile su ruote; in proposito l'articolo 812 del codice civile definisce bene immobile, e questo in senso generico, <<tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo>>.

In proposito, la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ. sentenza 62/1964) da tempo considera immobili, <<ancorché non organicamente fissati al suolo>>, i chioschi, le baracche e manufatti simili, ed analogamente la giurisprudenza amministrativa considera immobili tali manufatti quando non siano <<destinati ad un uso temporaneo e ad esigenze contingenti>> (Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 1986, n. 410; TAR Lombardia, Milano, 27 settembre 1988, n. 312), ma qualora questi, <<pur se non infissi al suolo>>, siano <<destinati ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante>> (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226).

Di conseguenza, pure il chiosco su ruote non sfugge a tale categorizzazione e proprio alla luce della sua <<destinazione>> ed <<alterazione del territorio>> va compiuta la specifica istruttoria e vigilanza del caso concreto, poiché, lo si sottolinea, solo l'esame

della puntuale fattispecie è in grado di condurre alla soluzione giuridicamente corretta, non potendosi delineare a priori un'ipotesi astratta valida in via generale.

Per quanto riguarda, infine, le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 (e prescrizioni analoghe), in più occasioni è stato chiarito, laddove si parla di <<locali>> mentre in concreto si tratta di <<chioschi>>, che disposizioni di tale natura devono applicarsi secondo il criterio interpretativo generale della compatibilità.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN –

*firmato digitalmente*

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio  
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*